



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 80 del 16/07/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 992

L.R. n. 18/2002 - articolo 30: gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti dei servizi del TPRL. Direttive alle Imprese gestrici. Revoca della D.G.R. n. 134/2000.

L'Assessore ai Trasporti, Pietro FRANZOSO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente responsabile dell'Ufficio lo e confermata dal Dirigente incaricato del Settore, riferisce quanto segue:

- Si premette che la l.r. n° 18/2002 ha stabilito, al comma 3 dell'articolo 30, che "Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), la Giunta regionale può disporre il rilascio, da parte delle imprese, di documenti di viaggio per la circolazione gratuita sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di cittadini:

- a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto,
- b) invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
- c) invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento.

I documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al comma 4, ai cittadini che ne facciano richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza a una delle predette categorie sulla base di idoneo documento."

- In vigore dell'articolo 32 della L.R. n° 13/1999, questa Giunta aveva fissato criteri e modalità applicative della normativa ed aveva impartito alle imprese gestrici ed alle associazioni delle categorie interessate le necessarie istruzioni comportamentali. L'attenta osservazione della prima fase di applicazione dell'articolo 32 L.R. n° 13/1999 ha evidenziato situazioni di complessità operative e anche di abusi, che hanno indotto il legislatore regionale a semplificare e snellire le procedure nell'interesse sia degli utenti che delle imprese.

- In ragione di quanto precede ed avuto riguardo allo spirito informatore della nonna (che è quello di assecondare le meritorie categorie interessate nelle occasionali esigenze di mobilità sul territorio pugliese o per motivi di lavoro), si propone di fissare criteri e modalità applicative delle nuove disposizioni da parte dei gestori di TPRL, che corrispondano a canoni di snellezza e semplicità, ferma restando l'osservanza della normativa che disciplina la materia.

- Detti criteri e modalità possono essere così delineati:

1. il rilascio dei titoli di viaggi gratuiti dev'essere fatto per le tratte di servizio interessate, a richiesta degli aventi diritto, previa identificazione personale a mezzo di documento di riconoscimento idoneo ad accertare l'appartenenza ad una delle categorie dei beneficiari di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'articolo 30 L.R. n° 18/2002;
2. i titoli di viaggi gratuiti sono rilasciati, di nonna, per singole tratte di servizio e con validità giornaliera; è consentito il rilascio di abbonamenti gratuiti solo ai soggetti che, appartenenti ad una delle categorie beneficiarie, ne abbiano necessità per motivi di lavoro o di studio o di assistenza sanitaria, da accertare con idonea documentazione; ove il soggetto beneficiario, appartenente alla categoria di cui alla lettera c) dell'articolo 30 L.R. n° 18/2002, abbia titolo all'accompagnatore per il quale richieda il rilascio di abbonamento gratuito, detto titolo di viaggio dev'essere al portatore;
3. il valore dei titoli di viaggio gratuiti è ammesso a compensazione regionale fino a concorrenza del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali di servizio o, eventualmente, in relazione alla minore disponibilità finanziaria stanziata in bilancio, del minore importo che sarà quantificato, attribuito e comunicato dal Settore Trasporti a ciascun gestore di autoservizi di TPRL, intendendosi per "autoservizi" anche quelli gestiti da società ferroviarie concesse all'industria privata;
4. resta ferma la facoltà di controllo del possesso dei requisiti dei beneficiari, che può essere esercitata da parte dei soggetti gestori, nonché da parte di questa Regione e degli enti locali, che provvedono all'irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione;
5. ciascun gestore invierà a periodicità bimestrale un rendiconto dei titoli di viaggio gratuiti rilasciati ed il relativo valore; sulla base di detto rendiconto il Settore Trasporti provvederà, con determina dirigenziale, alla liquidazione delle corrispondenti compensazioni di cui al precedente punto 3)."

COPERTURA FINANZIARIA

Per l'anno 2003 e successivi la prevedibile obbligazione da soddisfare in dipendenza del presente provvedimento sarà di Euro 400.000,00 e graverà sul capitolo n° 0552016. Al relativo impegno di spesa per il corrente anno si provvederà con successivo atto dirigenziale da adottare entro il corrente esercizio. L'obbligazione da soddisfare per effetto del presente provvedimento riguarda anche l'anno 2002, per il quale si è già dato corso agli adempimenti ex articolo 78 l.r. n° 28/2001 con assunzione dell'impegno della spesa di Euro 323.704,86 sul capitolo n° 0552016/2002 (V/A.D. n° 212 del 29.11.2002;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 4/lettera f), della L.R. n° 7/1997.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente istruttore e dal Dirigente incaricato del Settore;
- A voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di definire nei termini esposti in relazione, che qui si intendono integralmente trascritti, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio dei titoli di viaggi gratuiti ai sensi dell'articolo 30 L.R. n° 18/2002; di revocare la D.G.R. n° 134/2000;
- di prendere atto che per l'anno 2003 e successivi la prevedibile obbligazione da soddisfare in dipendenza del presente provvedimento sarà di Euro 400.000,00 e graverà sul capitolo n° 0552016;
- di prendere, altresì, atto degli avvenuti adempimenti ex articolo 78 L.R. n° 28/2001 con l'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 323.704,86 sul capitolo n° 0552016/2002, per le obbligazioni sorte relativamente all'anno 2002;
- è fatto obbligo al Dirigente responsabile del Settore Trasporti di adottare, entro il termine del corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata col presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
